

# **BVGer D-1214/2024 vom 24. Januar 2024**

Bundesverwaltungsgericht, 2024-01-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-1214\\_2024\\_d20240124](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1214_2024_d20240124)

FR: TAF D-1214/2024 du 24 janvier 2024

IT: TAF D-1214/2024 del 24 gennaio 2024

## **Regeste**

Termine dell'ammissione provvisoria (asilo) | Termine dell'ammissione provvisoria (asilo);  
decisione della SEM del 24 gennaio 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Ai sensi dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

### **E. 1.2**

In particolare, le decisioni prese dalla SEM in merito alla cessazione dell'ammissione provvisoria possono essere impugnate davanti al Tribunale, il quale statuisce definitivamente (art. 83 lett. c cifra 3 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.11]; cfr. sentenza del Tribunale E- 695/2020 del 27 maggio 2020, consid. 1.2).

### **E. 1.3**

Nel concreto il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 112 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l'art. 37 LTAF; art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di

D-1214/2024 Pagina 5 essa. I requisiti relativi al termine di ricorso, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 112 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l'art. 37 LTAF; art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Il Tribunale dispone di pieno potere cognitivo in materia di diritto degli stranieri ai sensi dell'art. 49 PA in relazione con l'art. 112 cpv. 1 LStrI (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA, per rinvio dell'art. 37 LTAF), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

### **E. 3**

Nella fattispecie l'oggetto della controversia verte sulla questione di sapere se a giusto titolo, con decisione del 24 gennaio 2024, la SEM abbia constatato la cessazione dell'ammissione provvisoria pronunciata a favore del ricorrente in data 15 giugno 2010.

### **E. 4.1**

Ai sensi dell'art. 83 cpv. 9 LStrl l'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis del codice penale militare (CPM, RS, 321.0) o dell'articolo 68 LStrl. A partire da questo momento, l'autorità responsabile per la procedura d'asilo non è più competente per statuire sull'allontanamento o pronunciarsi sulla sua esecuzione. Spetta all'autorità cantonale, a cui incombe l'esecuzione della decisione penale, valutare, al momento opportuno, se tali condizioni – essenzialmente quella dell'ammissibilità dell'allontanamento – sono soddisfatte; a tale scopo, quest'ultima, può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione (art. 32 cpv. 2 ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. sentenza del Tribunale E-2191/2021 del 15 luglio 2021, consid. 3; E-888/2019 del 16 aprile 2020 consid. 3.2; E-695/2020 del 27 marzo 2020 consid. da 1.2.2 a 1.2.3 e 2.3; D-568/2019 dell'11 marzo 2019 consid. 8). In tal caso, l'autorità competente per l'asilo non può che constatare che l'ammissione provvisoria è estinta, rispettivamente non può più essere disposta, oppure che la pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, che non è ancora passata in giudicato, decade. L'unico motivo che consente di impugnare tale decisione di accertamento è la mancata entrata in vigore

D-1214/2024 Pagina 6 della decisione penale (cfr. sentenza del Tribunale E-695/2020 precitata consid. 1.2.5).

#### **E. 4.2**

Nella fattispecie, con sentenza del 30 marzo 2023 della (...) del Tribunale penale del (...), il ricorrente è stato condannato all'espulsione giudiziaria dal territorio svizzero per una durata di otto anni, in applicazione dell'art. 66a CP. A seguito di tale decisione ha dapprima interposto appello presso la Corte di appello e di revisione penale del (...) per poi ritirare lo stesso, con conseguente stralcio del 20 settembre 2023. Pertanto, la decisione penale resa nei confronti del ricorrente è passata in giudicato il 30 marzo 2023, ossia prima che la SEM rendesse la propria decisione, ciò che peraltro non è contestato nell'ambito del presente procedimento. Dunque, in virtù dell'art. 83 cpv. 9 LStrl, l'autorità inferiore non poteva che constatare la fine dell'ammissione provvisoria del ricorrente e non ha pertanto violato il diritto federale. Di conseguenza, gli argomenti addotti dall'interessato – in particolare quelli relativi alla violazione del principio di proporzionalità – risultano ininfluenti ai fini del giudizio. Infatti, da un lato le questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento saranno esaminate dall'autorità cantonale competente al momento opportuno. D'altra parte, occorre rilevare che l'espulsione viene eseguita anche in caso di liberazione condizionale (cfr. art. 66c cpv. 3 CP), cosicché anche qualora il ricorrente usufruisse di una siffatta modalità di esecuzione della pena, potrebbe essere rimpatriato.

#### **E. 4.3**

Visto quanto precede, la SEM a giusto titolo ha constatato, nella decisione avversata, la fine dell'ammissione provvisoria pronunciata nei confronti del ricorrente in data 15 giugno 2010. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

#### **E. 5**

Poiché il ricorso è infondato fin dal principio, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti (art. 57 cpv. 1 PA su rinvio dell'art. 37 LTAF).

#### **E. 6.1**

Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio, sono respinte.

D-1214/2024 Pagina 7

### **E. 6.2**

Le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

### **E. 6.3**

Al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS- TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1214/2024 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:

1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.